2026/2348

26.10.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2348 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2026

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, acechinocil, acido acetico, fosfuro di alluminio, amidosulfuron, buprofezin, carburo di calcio, emamectina, etilene, acidi grassi da C7 a C20, fenoxaprop-P, flonicamid (IKI-220), halosulfuron metile, solfato di ferro, fosfuro di magnesio, metamitron, olio di arancio, quinmerac, sodio argento tiosolfato, sulcotrione, tembotrione, *Trichoderma asperellum* ceppi ICC012, T25 e TV1, *Trichoderma atroviride* ceppo T-11, *Trichoderma gamsii* ceppo ICC080, *Trichoderma harzianum* ceppi T-22 e ITEM 908 e fosfuro di zinco

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ([1]), in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) Le sostanze attive estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, acechinocil, acido acetico, fosfuro di alluminio, amidosulfuron, buprofezin, carburo di calcio, emamectina, etilene, acidi grassi da C7 a C20, fenoxaprop-P, flonicamid (IKI-220), halosulfuron metile, solfato di ferro, fosfuro di magnesio, metamitron, olio di arancio, quinmerac, sodio argento tiosolfato, sulcotrione, tembotrione, *Trichoderma asperellum* ceppi ICC012, T25 e TV1, *Trichoderma atroviride* ceppo T-11, *Trichoderma gamsii* ceppo ICC080, *Trichoderma harzianum* ceppi T-22 e ITEM 908 e fosfuro di zinco sono state approvate come sostanze attive ai fini del loro uso nei prodotti fitosanitari per un periodo di tempo limitato, e le domande di rinnovo delle relative approvazioni sono attualmente in fase di valutazione a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2) La direttiva 2008/40/CE della Commissione ([2]) ha iscritto la sostanza attiva amidosulfuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ([3]) fino al 31 dicembre 2018, e tale sostanza è stata successivamente inserita nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ([4]). L'approvazione dell'amidosulfuron è stata prorogata sette volte, da ultimo con regolamento di esecuzione (UE) 2025/787 della Commissione ([5]), fino al 30 novembre 2026.

([1]) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj.
([2]) Direttiva 2008/40/CE della Commissione, del 28 marzo 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive amidosulfuron e nicosulfuron (GU L 87 del 29.3.2008, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/40/oj).
([3]) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/414/oj).
([4]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/540/oj).
([5]) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/787 della Commissione, del 24 aprile 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1,4-dimetilnaftalene, amidosulfuron, bentazone, bixafen, clomazone, fenoxaprop-P, fludioxonil, fluoxastrobin, flutolanil, fluxapyroxad, acido gibberellico, gibberelline, halauxifen-methyl, mecoprop-P, olio di paraffina, penthiopyrad, pirimifosmetile, propamocarb, propizamide, prothioconazole, rimsulfuron, sedaxane e sulfoxaflor (GU L, 2025/787, 25.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/787/oj).

(3) La direttiva 2008/66/CE della Commissione ([6]) ha iscritto il fenoxaprop-P come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 31 dicembre 2018, e tale sostanza è stata successivamente inserita nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L'approvazione del fenoxaprop-P è stata prorogata nove volte, da ultimo con regolamento di esecuzione (UE) 2025/787 della Commissione, fino al 30 novembre 2026.

(4) La direttiva 2008/113/CE della Commissione ([7]) ha incluso il *Trichoderma asperellum* ceppi ICC012, T25 e TV1, il *Trichoderma atroviride* ceppo T-11, il *Trichoderma gamsii* ceppo ICC080 e il *Trichoderma harzianum* ceppi T-22 e ITEM 908 come sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 30 aprile 2019, e tali sostanze sono state successivamente inserite nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Le approvazioni di tutte queste sostanze attive sono state prorogate sei volte, da ultimo con regolamento di esecuzione (UE) 2025/99 della Commissione ([8]), fino al 30 novembre 2026.

(5) La direttiva 2008/125/CE della Commissione ([9]) ha iscritto l'estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, il fosfuro di alluminio, il fosfuro di magnesio, il metamitron e il sulcotrione quali sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 31 agosto 2019, e tali sostanze sono state successivamente inserite nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Le approvazioni dell'estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, del fosfuro di alluminio, del fosfuro di magnesio, del metamitron e del sulcotrione sono state prorogate tre volte, da ultimo con regolamento di esecuzione (UE) 2023/1446 della Commissione ([10]), fino al 30 novembre 2026.

(6) La direttiva 2008/127/CE della Commissione ([11]) ha incluso le sostanze attive acido acetico, carburo di calcio, etilene, acidi grassi da C7 a C20 e solfato di ferro nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 31 agosto 2019, e tali sostanze sono state successivamente inserite nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Le approvazioni dell'acido acetico, del carburo di calcio e dell'etilene sono state prorogate tre volte, quella del solfato di ferro cinque volte e quella degli acidi grassi da C7 a C20 sei volte, da ultimo con regolamento di esecuzione (UE) 2023/1446 per l'acido acetico, il carburo di calcio, l'etilene e il solfato di ferro, fino al 30 novembre 2026, e con regolamento di esecuzione (UE) 2024/2221 della Commissione ([12]) per gli acidi grassi da C7 a C20, fino al 1º dicembre 2026.

([6]) Direttiva 2008/66/CE della Commissione, del 30 giugno 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ai fini dell'iscrizione di bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin e quinoclamine come sostanze attive (GU L 171 dell'1.7.2008, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/66/oj).

([7]) Direttiva 2008/113/CE della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcuni microorganismi come sostanze attive (GU L 330 del 9.12.2008, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/113/oj).

([8]) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/99 della Commissione, del 21 gennaio 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive *Aureobasidium pullulans* (ceppi DSM 14940 e DSM 14941), *Bacillus amyloliquefaciens* sottospecie *plantarum* ceppo D747, benalaxyl-M, ciprodinil, diclorprop-P, formetanato, fosetil, halosulfuron metile, imazamox, milbemectin, phenmedipham, pirimicarb, *Pseudomonas* sp. ceppo DSMZ 13134, pirimetanil, pyriofenone, pyroxsulam, spinosad, zolfo, *Trichoderma harzianum* Rifai ceppi T-22 e ITEM 908, *Trichoderma asperellum* (precedentemente *T. harzianum*) ceppi ICC012, T-25 e TV-1, *Trichoderma atroviride* (precedentemente *T. harzianum*) ceppo T11, *Trichoderma gamsii* (precedentemente *T. viride*) ceppo ICC080, triticonazolo e ziram (GU L, 2025/99, 22.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/99/oj).

([9]) Direttiva 2008/125/CE della Commissione, del 19 dicembre 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di iscrivere il fosfuro di alluminio, il fosfuro di calcio, il fosfuro di magnesio, il cimoxanil, il dodemorf, l'estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, il metamitron, il sulcotrione, il tebuconazolo e il triadimenol quali sostanze attive (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 78, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/125/oj).

([10]) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1446 della Commissione, del 12 luglio 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, acido acetico, solfato di alluminio e ammonio, fosfuro di alluminio, silicato di alluminio, carburo di calcio, cimoxanil, dodemorf, etilene, estratto di *melaleuca alternifolia*, residui di distillazione dei grassi, acidi grassi da C7 a C20, flonicamid (IKI-220), acido gibberellico, gibberelline, halosulfuron metile, proteine idrolizzate, solfato di ferro, fosfuro di magnesio, maltodestrina, metamitron, oli vegetali/olio di chiodi di garofano, oli vegetali/olio di colza, oli vegetali/olio di menta verde, piretrine, sulcotrione, tebuconazolo e urea (GU L 178 del 13.7.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1446/oj).

([11]) Direttiva 2008/127/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcune sostanze attive (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 89, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/127/oj).

([12]) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2221 della Commissione, del 6 settembre 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive acechinocil, silicato di alluminio, emamectina, acidi grassi da C7 a C20, pendimetalin, oli vegetali/olio di colza e triclopir (GU L, 2024/2221, 9.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2221/oj).

(7) La direttiva 2010/29/UE della Commissione ([13]) ha iscritto la sostanza attiva flonicamid (IKI-220) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 31 agosto 2020, e tale sostanza è stata successivamente inserita nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L'approvazione del flonicamid (IKI-220) è stata prorogata due volte, da ultimo con regolamento di esecuzione (UE) 2023/1446, fino al 30 novembre 2026.

(8) La direttiva 2010/85/UE della Commissione ([14]) ha incluso il fosfuro di zinco come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 30 aprile 2021, e tale sostanza è stata successivamente inserita nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L'approvazione del fosfuro di zinco è stata prorogata tre volte, da ultimo con regolamento di esecuzione (UE) 2024/1206 della Commissione ([15]), fino al 31 dicembre 2026.

(9) La direttiva 2010/89/UE della Commissione ([16]) ha iscritto la sostanza attiva quinmerac nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 30 aprile 2021, e tale sostanza è stata successivamente inserita nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L'approvazione del quinmerac è stata prorogata tre volte, da ultimo con regolamento di esecuzione (UE) 2024/1206, fino al 31 dicembre 2026.

(10) La direttiva 2011/6/UE della Commissione ([17]) ha iscritto la sostanza attiva buprofezin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 31 gennaio 2021, e tale sostanza è stata successivamente inserita nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L'approvazione del buprofezin è stata prorogata quattro volte, da ultimo con regolamento di esecuzione (UE) 2025/1489 ([18]), fino al 15 dicembre 2026.

(11) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 356/2013 della Commissione ([19]) ha approvato la sostanza attiva halosulfuron metile fino al 30 settembre 2023 e l'ha inserita nell'allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L'approvazione dell'halosulfuron metile è stata prorogata due volte, da ultimo con regolamento di esecuzione (UE) 2025/99, fino al 15 novembre 2026.

([13]) Direttiva 2010/29/UE della Commissione, del 27 aprile 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva flonicamid (IKI-220) (GU L 106 del 28.4.2010, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/29/oj).

([14]) Direttiva 2010/85/UE della Commissione, del 2 dicembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere il fosfuro di zinco come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/941/CE (GU L 317 del 3.12.2010, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/85/oj).

([15]) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1206 della Commissione, del 29 aprile 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-decanolo, 6-benziladenina, solfato di alluminio, azadiractina, bupirimate, dithianon, dodina, fluometuron, exitiazox, isoxaben, zolfo calcico, olio di arancio, prosulfuron, quinmerac, sintofen, sodio argento tiosolfato, tau-fluvalinato, tebufenozide, tembotrione e fosfuro di zinco (GU L, 2024/1206, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1206/oj).

([16]) Direttiva 2010/89/UE della Commissione, del 6 novembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva quinmerac e che modifica la decisione 2008/934/CE (GU L 320 del 7.12.2010, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/89/oj).

([17]) Direttiva 2011/6/UE della Commissione, del 20 gennaio 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva buprofezin (GU L 18 del 21.1.2011, pag. 38, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/6/oj).

([18]) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1489 della Commissione, del 24 luglio 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive ametoctradin, *Beauveria bassiana* ceppi ATCC 74040 e GHA, buprofezin, clodinafop, composti di rame, cyflumetofen, daminozide, flupyradifurone, *Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus*, mandestrobin, mandipropamide, metam, pyraclostrobin, rescalure, *Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus*, *Streptomyces lydicus* ceppo WYEC 108, *Trichoderma asperellum* (ceppo T34) e *Trichoderma atroviride* ceppo I-1237 (GU L, 2025/1489, 25.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1489/oj).

([19]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 356/2013 della Commissione, del 18 aprile 2013, che approva la sostanza attiva halosulfuron metile, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 109 del 19.4.2013, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/356/oj).

(12) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2013 della Commissione ([20]) ha approvato la sostanza attiva emamectina fino al 30 aprile 2024 e l'ha inserita nell'allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L'approvazione dell'emamectina è stata prorogata due volte, da ultimo con regolamento di esecuzione (UE) 2024/2221, fino al 15 novembre 2026.

(13) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1165/2013 della Commissione ([21]) ha approvato la sostanza attiva olio di arancio fino al 30 aprile 2024 e l'ha inserita nell'allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L'approvazione dell'olio di arancio è stata prorogata due volte, da ultimo con regolamento di esecuzione (UE) 2024/1206, fino al 31 dicembre 2026.

(14) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1192/2013 della Commissione ([22]) ha approvato la sostanza attiva tembotrione fino al 30 aprile 2024 e l'ha inserita nell'allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L'approvazione del tembotrione è stata prorogata due volte, da ultimo con regolamento di esecuzione (UE) 2024/1206, fino al 31 dicembre 2026.

(15) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1195/2013 della Commissione ([23]) ha approvato la sostanza attiva sodio argento tiosolfato fino al 30 aprile 2024 e l'ha inserita nell'allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L'approvazione del sodio argento tiosolfato è stata prorogata due volte, da ultimo con regolamento di esecuzione (UE) 2024/1206, fino al 31 dicembre 2026.

(16) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 496/2014 della Commissione ([24]) ha approvato la sostanza attiva acequinocil fino al 30 aprile 2024 e l'ha inserita nell'allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L'approvazione dell'acechinocil è stata prorogata due volte, da ultimo con regolamento di esecuzione (UE) 2024/2221, fino al 15 novembre 2026.

(17) Poiché è probabile che le approvazioni di tali sostanze attive scadano prima che siano prese decisioni in merito al rinnovo nell'ambito delle procedure di rinnovo in corso, la Commissione ha chiesto agli Stati membri relatori interessati e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») informazioni sui motivi dei ritardi nelle procedure di rinnovo di tali sostanze attive. La Commissione ha inoltre chiesto entro quando è previsto il completamento dei progetti di rapporto di valutazione per il rinnovo degli Stati membri relatori o delle conclusioni dell'Autorità.

(18) In base alle informazioni disponibili, comprese quelle fornite dagli Stati membri relatori e dall'Autorità, i motivi dei ritardi in ciascuna di tali procedure di rinnovo sfuggono al controllo dei richiedenti.

([20]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2013 della Commissione, del 29 agosto 2013, che approva la sostanza attiva emamectina a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 232 del 30.8.2013, pag. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/828/oj).

([21]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1165/2013 della Commissione, del 18 novembre 2013, che approva la sostanza attiva olio di arancio ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 309 del 19.11.2013, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1165/oj).

([22]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1192/2013 della Commissione, del 22 novembre 2013, che approva la sostanza attiva tembotrione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 540/2011 (GU L 314 del 23.11.2013, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1192/oj).

([23]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1195/2013 della Commissione, del 22 novembre 2013, che approva la sostanza attiva sodio argento tiosolfato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 315 del 26.11.2013, pag. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1195/oj).

([24]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 496/2014 della Commissione, del 14 maggio 2014, che approva la sostanza attiva acequinocil, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GU L 143 del 15.5.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/496/oj).

(19) Tenendo conto della natura temporanea ed eccezionale del meccanismo di proroga delle approvazioni, i periodi di approvazione di tali sostanze attive dovrebbero pertanto essere prorogati per il periodo ritenuto necessario, in ciascun caso specifico e sulla base delle informazioni disponibili al momento dell'adozione del presente regolamento, per completare le rispettive procedure di rinnovo delle approvazioni. Dato che la valutazione caso per caso del tempo necessario per completare ciascuna procedura di rinnovo si basa su stime, si dovrebbe tenere conto di tale grado di incertezza.

(20) Le domande di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, acido acetico, fosfuro di alluminio, amidosulfuron, buprofezin, carburo di calcio, etilene, acidi grassi da C7 a C20, fenoxaprop-P, flonicamid (IKI-220), halosulfuron metile, solfato di ferro, fosfuro di magnesio, metamitron, sulcotrione, *Trichoderma asperellum* ceppi ICC012, T25 e TV1, *Trichoderma atroviride* ceppo T-11, *Trichoderma gamsii* ceppo ICC080 e *Trichoderma harzianum* ceppi T-22 e ITEM 908 sono state presentate e sono in fase di valutazione conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione ([25]).

(21) La domanda di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico è stata presentata il 31 agosto 2016, e il 26 ottobre 2016 lo Stato membro relatore ha informato lo Stato membro correlatore, la Commissione e l'Autorità di aver valutato l'ammissibilità della domanda a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, in particolare la relativa completezza e tempestività, e di aver concluso che era ammissibile. La domanda è stata resa pubblica dall'Autorità. Il 13 febbraio 2024 lo Stato membro relatore ha presentato il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo all'Autorità, che ha condotto una consultazione pubblica in merito tra il 12 settembre e l'11 novembre 2024. Il 18 settembre 2025 l'Autorità ha chiesto informazioni supplementari ai fini della valutazione per il rinnovo a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e il richiedente ha presentato tali informazioni il 24 ottobre 2025, entro il termine stabilito. Il 30 marzo 2026 lo Stato membro relatore ha presentato all'Autorità il progetto riveduto di rapporto di valutazione per il rinnovo. L'Autorità prevede di poter ultimare le conclusioni relative all'estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico verso gennaio 2027 e, poiché la Commissione avrà bisogno di tempo per adottare le conseguenti decisioni di gestione del rischio, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a 17 mesi e 15 giorni, fino al 15 maggio 2028.

(22) La domanda di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva acido acetico è stata presentata il 30 agosto 2016, e il 29 settembre 2016 lo Stato membro relatore ha informato lo Stato membro correlatore, la Commissione e l'Autorità di aver valutato l'ammissibilità della domanda a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, in particolare la relativa completezza e tempestività, e di aver concluso che era ammissibile. La domanda è stata resa pubblica dall'Autorità. Il 23 aprile 2024 lo Stato membro relatore ha presentato il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo all'Autorità, che tra il 23 febbraio e il 24 aprile 2026 ha condotto una consultazione pubblica in merito. L'Autorità prevede di poter ultimare le conclusioni relative all'acido acetico entro la fine di dicembre 2027 e, poiché la Commissione avrà bisogno di tempo per adottare le conseguenti decisioni di gestione del rischio, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a 23 mesi e 15 giorni, fino al 15 novembre 2028.

(23) Il 30 agosto 2016 sono state presentate due domande di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva fosfuro di alluminio, e il 6 ottobre 2016 lo Stato membro relatore ha informato lo Stato membro correlatore, la Commissione e l'Autorità di aver valutato l'ammissibilità delle domande a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, in particolare la relativa completezza e tempestività, e di aver concluso che erano ammissibili. Le domande sono state rese pubbliche dall'Autorità. Il 14 aprile 2023 lo Stato membro relatore ha presentato all'Autorità il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo. L'Autorità prevede di poter ultimare le conclusioni relative al fosfuro di alluminio entro la fine di dicembre 2027 e, poiché la Commissione avrà bisogno di tempo per adottare le conseguenti decisioni di gestione del rischio, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a 26 mesi, fino al 31 gennaio 2029.

([25]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/844/oj).

(24) La domanda di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva amidosulfuron è stata presentata il 18 dicembre 2015, e il 20 aprile 2016 lo Stato membro relatore ha informato lo Stato membro correlatore, la Commissione e l'Autorità di aver valutato l'ammissibilità della domanda a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, in particolare la relativa completezza e tempestività, e di aver concluso che era ammissibile. La domanda è stata resa pubblica dall'Autorità. Il 31 ottobre 2018 lo Stato membro relatore ha presentato il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo all'Autorità, che ha condotto una consultazione pubblica in merito tra il 5 ottobre e il 5 dicembre 2022. Il 23 maggio 2019 l'Autorità ha chiesto informazioni supplementari ai fini della valutazione per il rinnovo a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e il richiedente ha presentato tali informazioni il 25 giugno 2019, entro il termine stabilito. Il 16 dicembre 2019 l'Autorità ha chiesto informazioni supplementari ai fini della valutazione dei criteri di approvazione concernenti le proprietà di interferente endocrino di cui all'allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, quale modificato dal regolamento (UE) 2018/605 della Commissione ([26]), conformemente all'articolo 13, paragrafo 3 *bis*, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e il richiedente ha presentato tali informazioni il 13 giugno 2022, entro il termine stabilito. Il 24 luglio 2024 l'Autorità ha adottato le sue conclusioni e le ha comunicate al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione. Il 2 ottobre 2024 la Commissione ha avviato discussioni preliminari riguardo al rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva amidosulfuron in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi («comitato permanente»). Il 29 giugno 2026, in sede di comitato permanente, sono stati discussi per la prima volta il progetto di relazione sul rinnovo e il progetto di regolamento di esecuzione. Poiché è necessario un periodo di tempo supplementare per consentire al comitato permanente di formulare il proprio parere e alla Commissione di adottare le conseguenti decisioni di gestione del rischio, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a 9 mesi, fino al 31 agosto 2027.

(25) La domanda di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva buprofezin è stata presentata il 29 gennaio 2019, e l'11 febbraio 2020 lo Stato membro relatore ha informato lo Stato membro correlatore, la Commissione e l'Autorità di aver valutato l'ammissibilità della domanda a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, in particolare la relativa completezza e tempestività, e di aver concluso che era ammissibile. La domanda è stata resa pubblica dall'Autorità. Il 28 aprile 2022 lo Stato membro relatore ha presentato il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo all'Autorità, che tra il 9 giugno e l'8 agosto 2022 ha condotto una consultazione pubblica in merito. Il 28 ottobre 2022 l'Autorità ha chiesto informazioni supplementari ai fini della valutazione per il rinnovo a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e il richiedente ha presentato tali informazioni il 30 novembre 2022, entro il termine stabilito. Il 24 luglio 2023 l'Autorità ha chiesto informazioni supplementari ai fini della valutazione dei criteri di approvazione concernenti le proprietà di interferente endocrino di cui all'allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, quale modificato dal regolamento (UE) 2018/605, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3 *bis*, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e il richiedente ha presentato tali informazioni il 10 ottobre 2023, entro il termine stabilito. Il 1º aprile 2025 l'Autorità ha adottato le sue conclusioni aggiornate e le ha comunicate al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione. Il 14 maggio 2025 la Commissione ha avviato discussioni preliminari riguardo al rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva buprofezin in seno al comitato permanente. Il 10 dicembre 2025, in sede di comitato permanente, sono stati discussi per la prima volta il progetto di relazione sul rinnovo e il progetto di regolamento di esecuzione. Il 25 settembre 2026 il comitato permanente ha votato a favore della proposta della Commissione relativa al mancato rinnovo dell'approvazione del buprofezin. Poiché è necessario un periodo di tempo supplementare per consentire alla Commissione di adottare le conseguenti decisioni di gestione del rischio, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a tre mesi, fino al 15 marzo 2027.

(26) La domanda di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva carburo di calcio è stata presentata il 30 agosto 2016, e il 30 settembre 2016 lo Stato membro relatore ha informato lo Stato membro correlatore, la Commissione e l'Autorità di aver valutato l'ammissibilità della domanda a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, in particolare la relativa completezza e tempestività, e di aver concluso che era ammissibile. La domanda è stata resa pubblica dall'Autorità. L'11 gennaio 2024 lo Stato membro relatore ha presentato il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo all'Autorità, che ha condotto una consultazione pubblica in merito tra il 23 settembre e il 22 novembre 2024. Il 23 aprile 2025 l'Autorità ha chiesto informazioni supplementari ai fini della valutazione per il rinnovo a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e

([26]) Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, del 19 aprile 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilendo criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino (GU L 101 del 20.4.2018, pag. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/605/oj).

il 26 maggio 2025 il richiedente ha risposto di non essere in grado di fornire dati supplementari e ha chiesto di basare le conclusioni sui dati già disponibili. L'Autorità prevede di poter ultimare le conclusioni relative al carburo di calcio entro la fine di ottobre 2026 e, poiché la Commissione avrà bisogno di tempo per adottare le conseguenti decisioni di gestione del rischio, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a 14 mesi, fino al 31 gennaio 2028.

(27) La domanda di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva etilene è stata presentata il 23 agosto 2016, e il 14 ottobre 2016 lo Stato membro relatore ha informato lo Stato membro correlatore, la Commissione e l'Autorità di aver valutato l'ammissibilità della domanda a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, in particolare la relativa completezza e tempestività, e di aver concluso che era ammissibile. La domanda è stata resa pubblica dall'Autorità. Lo Stato membro relatore non ha completato le valutazioni del rischio a norma dell'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 e prevede di poter presentare all'Autorità il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo entro la fine di dicembre 2026. Poiché è necessario un periodo di tempo supplementare per completare le restanti fasi della procedura di rinnovo, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a 30 mesi, fino al 31 maggio 2029.

(28) La voce «Acidi grassi da C7 a C20» contiene tre singole sostanze attive: acidi grassi C7-C18 e sali di potassio insaturi C18, acido caprico e acido caprileico. Sono state presentate due domande di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva acidi grassi C7-C18 e sali di potassio insaturi C18, di cui una il 18 e una il 31 agosto 2016, una domanda di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva acido caprico il 31 agosto 2016 e una domanda di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva acido caprileico il 31 agosto 2016. Il 10 ottobre 2016 lo Stato membro relatore ha informato lo Stato membro correlatore, la Commissione e l'Autorità di aver valutato l'ammissibilità delle domande a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, in particolare la relativa completezza e tempestività, e di aver concluso che erano ammissibili. Le domande sono state rese pubbliche dall'Autorità. Lo Stato membro relatore ha presentato all'Autorità i progetti di rapporti di valutazione per il rinnovo il 14 luglio 2021 per gli acidi grassi C7-C18 e i sali di potassio insaturi C18 e il 27 aprile 2021 per l'acido caprico e l'acido caprileico. L'Autorità ha condotto consultazioni pubbliche in merito ai rapporti tra il 31 marzo e il 30 maggio 2023 per gli acidi grassi C7-C18 e i sali di potassio insaturi C18 e tra il 16 marzo e il 15 maggio 2023 per l'acido caprico e l'acido caprileico. Il 26 ottobre 2023 l'Autorità ha chiesto informazioni supplementari per tutte e tre le sostanze attive ai fini della valutazione per il rinnovo a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e i richiedenti hanno presentato tali informazioni rispettivamente il 24 e il 27 novembre 2023 per gli acidi grassi C7-C18 e i sali di potassio insaturi C18 e il 27 novembre 2023 per l'acido caprico e l'acido caprileico, entro il termine stabilito. Il 30 giugno 2023 lo Stato membro relatore ha presentato all'Autorità i progetti di rapporti di valutazione per il rinnovo. L'Autorità prevede di poter ultimare tutte e tre le conclusioni relative agli acidi grassi da C7 a C20 entro la fine di ottobre 2026 e, poiché la Commissione avrà bisogno di tempo per adottare le conseguenti decisioni di gestione del rischio, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a 14 mesi, fino al 31 gennaio 2028.

(29) La domanda di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva fenoxaprop-P è stata presentata il 15 dicembre 2015, e il 3 febbraio 2016 lo Stato membro relatore ha informato lo Stato membro correlatore, la Commissione e l'Autorità di aver valutato l'ammissibilità della domanda a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, in particolare la relativa completezza e tempestività, e di aver concluso che era ammissibile. La domanda è stata resa pubblica dall'Autorità. Il 16 marzo 2018 lo Stato membro relatore ha presentato il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo all'Autorità, che tra il 22 agosto e il 21 novembre 2022 ha condotto una consultazione pubblica in merito. Il 7 dicembre 2018 l'Autorità ha chiesto informazioni supplementari ai fini della valutazione per il rinnovo a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e il richiedente ha presentato tali informazioni il 7 gennaio 2019, entro il termine stabilito. Il 12 luglio 2019 l'Autorità ha chiesto informazioni supplementari ai fini della valutazione dei criteri di approvazione concernenti le proprietà di interferente endocrino di cui all'allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, quale modificato dal regolamento (UE) 2018/605, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3 *bis*, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e il richiedente ha presentato tali informazioni l'11 gennaio 2022, entro il termine stabilito. Il 30 settembre 2024 l'Autorità ha adottato le sue conclusioni e le ha comunicate al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione. Il 4 dicembre 2024 la Commissione ha avviato discussioni preliminari riguardo al rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva fenoxaprop-P in seno al comitato permanente. Il 24 settembre 2026, in sede di comitato permanente, è stato discusso per la prima volta il progetto di relazione sul rinnovo. Poiché è necessario un periodo di tempo supplementare per consentire al comitato permanente di formulare il proprio parere e alla Commissione di adottare le conseguenti decisioni di gestione del rischio, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a 9 mesi, fino al 31 agosto 2027.

(30) La domanda di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva flonicamid (IKI-220) è stata presentata il 29 agosto 2017, e il 7 novembre 2017 lo Stato membro relatore ha informato lo Stato membro correlatore, la Commissione e l'Autorità di aver valutato l'ammissibilità della domanda a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, in particolare la relativa completezza e tempestività, e di aver concluso che era ammissibile. La domanda è stata resa pubblica dall'Autorità. Il 5 dicembre 2023 lo Stato membro relatore ha presentato il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo all'Autorità, che tra il 10 giugno e il 9 agosto 2024 ha condotto una consultazione pubblica in merito. Il 16 gennaio 2025 l'Autorità ha chiesto informazioni supplementari ai fini della valutazione per il rinnovo a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e il richiedente ha presentato tali informazioni il 14 febbraio 2025, entro il termine stabilito. Il 9 marzo 2026 l'Autorità ha chiesto al richiedente di presentare, entro il 9 dicembre 2027, informazioni supplementari ai fini della valutazione dei criteri di approvazione concernenti le proprietà di interferente endocrino di cui all'allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, quale modificato dal regolamento (UE) 2018/605, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3 *bis*, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e il richiedente non ha ancora presentato tali informazioni. Lo Stato membro relatore prevede di poter presentare all'Autorità il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo entro la fine di giugno 2029. L'Autorità prevede di poter ultimare le conclusioni relative al flonicamid (IKI-220) entro la fine di marzo 2029 e, poiché la Commissione avrà bisogno di tempo per adottare le conseguenti decisioni di gestione del rischio, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a 34 mesi e 15 giorni, fino al 15 ottobre 2029.

(31) La domanda di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva halosulfuron metile è stata presentata il 28 settembre 2020, e il 10 dicembre 2020 lo Stato membro relatore ha informato lo Stato membro correlatore, la Commissione e l'Autorità di aver valutato l'ammissibilità della domanda a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, in particolare la relativa completezza e tempestività, e di aver concluso che era ammissibile. La domanda è stata resa pubblica dall'Autorità. L'8 marzo 2023 lo Stato membro relatore ha presentato il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo all'Autorità, che tra il 14 luglio e il 12 settembre 2023 ha condotto una consultazione pubblica in merito. Il 20 novembre 2023 l'Autorità ha chiesto informazioni supplementari ai fini della valutazione per il rinnovo a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e il richiedente ha presentato tali informazioni il 5 gennaio 2024, entro il termine stabilito. Il 23 maggio 2025 l'Autorità ha adottato le sue conclusioni e le ha comunicate al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione. Il 9 luglio 2025 la Commissione ha avviato discussioni preliminari riguardo al rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva halosulfuron metile in seno al comitato permanente. Il 24 settembre 2026, in sede di comitato permanente, è stato discusso per la prima volta il progetto di relazione sul rinnovo. Poiché è necessario un periodo di tempo supplementare per consentire al comitato permanente di formulare il proprio parere e alla Commissione di adottare le conseguenti decisioni di gestione del rischio, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a 9 mesi, fino al 15 agosto 2027.

(32) La domanda di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva solfato di ferro è stata presentata il 24 agosto 2016, e il 6 settembre 2016 lo Stato membro relatore ha informato lo Stato membro correlatore, la Commissione e l'Autorità di aver valutato l'ammissibilità della domanda a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, in particolare la relativa completezza e tempestività, e di aver concluso che era ammissibile. La domanda è stata resa pubblica dall'Autorità. Lo Stato membro relatore non ha completato le valutazioni del rischio a norma dell'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 e prevede di poter presentare all'Autorità il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo entro la fine di dicembre 2027. Poiché è necessario un periodo di tempo supplementare per completare le restanti fasi della procedura di rinnovo, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a 42 mesi, fino al 31 maggio 2030.

(33) La domanda di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva fosfuro di magnesio è stata presentata il 30 agosto 2016, e il 6 ottobre 2016 lo Stato membro relatore ha informato lo Stato membro correlatore, la Commissione e l'Autorità di aver valutato l'ammissibilità della domanda a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, in particolare la relativa completezza e tempestività, e di aver concluso che era ammissibile. La domanda è stata resa pubblica dall'Autorità. Il 14 aprile 2023 lo Stato membro relatore ha presentato all'Autorità il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo. L'Autorità prevede di poter ultimare le conclusioni relative al fosfuro di magnesio entro la fine di dicembre 2027 e, poiché la Commissione avrà bisogno di tempo per adottare le conseguenti decisioni di gestione del rischio, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a 26 mesi, fino al 31 gennaio 2029.

(34) Sono state presentate tre domande di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva metamitron, di cui una il 24, una il 25 e una il 29 agosto 2016, e rispettivamente il 27 settembre e il 10 e l'11 ottobre 2016 lo Stato membro relatore ha informato lo Stato membro correlatore, la Commissione e l'Autorità di aver valutato l'ammissibilità delle domande a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, in particolare la relativa completezza e tempestività, e di aver concluso che erano ammissibili. Le domande sono state rese pubbliche dall'Autorità. Lo Stato membro relatore non ha completato le valutazioni del rischio a norma dell'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 e prevede di poter presentare all'Autorità il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo entro la fine di febbraio 2027. Poiché è necessario un periodo di tempo supplementare per completare le restanti fasi della procedura di rinnovo, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a 32 mesi, fino al 31 luglio 2029.

(35) Sono state presentate due domande di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva sulcotrione, di cui una il 27 luglio e una il 29 agosto 2016, e il 25 ottobre 2016 lo Stato membro relatore ha informato lo Stato membro correlatore, la Commissione e l'Autorità di aver valutato l'ammissibilità delle domande a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, in particolare la relativa completezza e tempestività, e di aver concluso che erano ammissibili. Le domande sono state rese pubbliche dall'Autorità. Il 24 agosto 2022 lo Stato membro relatore ha presentato il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo all'Autorità, che tra il 19 febbraio e il 19 aprile 2024 ha condotto una consultazione pubblica in merito. Il 5 febbraio 2025 l'Autorità ha chiesto informazioni supplementari ai fini della valutazione per il rinnovo a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e i richiedenti hanno presentato tali informazioni il 5 marzo 2025, entro il termine stabilito. L'Autorità prevede di poter ultimare le conclusioni relative al sulcotrione entro la fine di aprile 2027 e, poiché la Commissione avrà bisogno di tempo per adottare le conseguenti decisioni di gestione del rischio, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a 20 mesi e 15 giorni, fino al 15 agosto 2028.

(36) Le domande di rinnovo delle approvazioni della sostanza attiva *Trichoderma asperellum* ceppi ICC012, T25 e TV1 sono state presentate rispettivamente il 27, il 28 e il 29 aprile 2016, e il 27 maggio 2016 lo Stato membro relatore ha informato lo Stato membro correlatore, la Commissione e l'Autorità di aver valutato l'ammissibilità delle domande a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, in particolare la relativa completezza e tempestività, e di aver concluso che erano ammissibili. Le domande sono state rese pubbliche dall'Autorità. Il 31 marzo 2021 lo Stato membro relatore ha presentato i progetti di rapporti di valutazione per il rinnovo all'Autorità, che ha condotto una consultazione pubblica in merito tra il 10 giugno e il 9 agosto 2021 per il ceppo ICC012, tra il 15 giugno e il 14 agosto 2021 per il ceppo T25 e tra il 22 giugno e il 21 agosto 2021 per il ceppo TV1. Il 13 giugno 2022 l'Autorità ha chiesto informazioni supplementari ai fini della valutazione per il rinnovo a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e i richiedenti hanno presentato tali informazioni per il *Trichoderma asperellum* ceppi ICC012, T25 e TV1 rispettivamente il 12, il 13 e il 12 luglio 2022, entro il termine stabilito. L'Autorità prevede di poter ultimare le conclusioni relative al *Trichoderma asperellum* ceppi ICC012, T25 e TV1 entro la fine di ottobre 2026 e, poiché la Commissione avrà bisogno di tempo per adottare le conseguenti decisioni di gestione del rischio, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a 14 mesi, fino al 31 gennaio 2028.

(37) La domanda di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva *Trichoderma atroviride* ceppo T-11 è stata presentata il 29 aprile 2016, e il 27 maggio 2016 lo Stato membro relatore ha informato lo Stato membro correlatore, la Commissione e l'Autorità di aver valutato l'ammissibilità della domanda a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, in particolare la relativa completezza e tempestività, e di aver concluso che era ammissibile. La domanda è stata resa pubblica dall'Autorità. Il 31 marzo 2021 lo Stato membro relatore ha presentato il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo all'Autorità, che tra l'11 agosto e il 10 ottobre 2021 ha condotto una consultazione pubblica in merito. Il 13 giugno 2022 l'Autorità ha chiesto informazioni supplementari ai fini della valutazione per il rinnovo a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e il richiedente ha presentato tali informazioni il 13 luglio 2022, entro il termine stabilito. L'Autorità prevede di poter ultimare le conclusioni relative al *Trichoderma atroviride* ceppo T-11 entro la fine di ottobre 2026 e, poiché la Commissione avrà bisogno di tempo per adottare le conseguenti decisioni di gestione del rischio, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a 14 mesi, fino al 31 gennaio 2028.

(38) La domanda di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva *Trichoderma gamsii* ceppo ICC080 è stata presentata il 28 aprile 2016, e il 27 maggio 2016 lo Stato membro relatore ha informato lo Stato membro correlatore, la Commissione e l'Autorità di aver valutato l'ammissibilità della domanda a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, in particolare la relativa completezza e tempestività, e di aver concluso che era ammissibile. La domanda è stata resa pubblica dall'Autorità. Il 31 marzo 2021 lo Stato membro relatore ha presentato il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo all'Autorità, che tra il 6 agosto e il 5 ottobre 2021 ha condotto una consultazione pubblica in merito. Il 13 giugno 2022 l'Autorità ha chiesto informazioni supplementari ai fini della valutazione per il rinnovo a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e il richiedente ha presentato tali informazioni il 12 luglio 2022, entro il termine stabilito. L'Autorità prevede di poter ultimare le conclusioni relative al *Trichoderma gamsii* ceppo ICC080 entro la fine di ottobre 2026 e, poiché la Commissione avrà bisogno di tempo per adottare le conseguenti decisioni di gestione del rischio, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a 14 mesi, fino al 31 gennaio 2028.

(39) Le domande di rinnovo delle approvazioni della sostanza attiva *Trichoderma harzianum* ceppi T-22 e ITEM 908 sono state presentate rispettivamente il 29 e il 28 aprile 2016, e il 27 maggio 2016 lo Stato membro relatore ha informato lo Stato membro correlatore, la Commissione e l'Autorità di aver valutato l'ammissibilità delle domande a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, in particolare la relativa completezza e tempestività, e di aver concluso che erano ammissibili. Le domande sono state rese pubbliche dall'Autorità. Il 31 marzo 2021 lo Stato membro relatore ha presentato i progetti di rapporti di valutazione per il rinnovo all'Autorità, che ha condotto una consultazione pubblica in merito tra il 20 luglio e il 19 settembre 2021 per il ceppo T-22 e tra il 13 luglio e l'11 settembre 2021 per il ceppo ITEM 908. Il 13 giugno 2022 l'Autorità ha chiesto informazioni supplementari ai fini della valutazione per il rinnovo a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e i richiedenti hanno presentato tali informazioni l'11 luglio 2022, entro il termine stabilito. Il 3 settembre 2026 l'Autorità ha adottato le sue conclusioni relative al *Trichoderma harzianum* ceppo T-22 e le ha comunicate al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione. Poiché è necessario un periodo di tempo supplementare per consentire al comitato permanente di formulare il proprio parere e alla Commissione di adottare le conseguenti decisioni di gestione del rischio, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a 14 mesi, fino al 31 gennaio 2028.

(40) Per le sostanze attive estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, acido acetico, fosfuro di alluminio, etilene, solfato di ferro, fosfuro di magnesio, metamitron e sulcotrione l'Autorità, in consultazione con gli Stati membri, può ancora chiedere ai richiedenti informazioni supplementari a norma dell'articolo 13, paragrafo 3 *bis*, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, se lo ritiene necessario per valutare le proprietà di interferente endocrino di tali sostanze attive. I periodi di proroga proposti per tali sostanze attive non comprendono il periodo di tempo supplementare che potrebbe essere necessario per la presentazione e la valutazione di tali informazioni.

(41) Le rispettive domande di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive acechinocil, emamectina, olio di arancio, quinmerac, sodio argento tiosolfato, tembotrione e fosfuro di zinco sono state presentate e sono in fase di valutazione conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione ([27]).

(42) La domanda di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva acechinocil è stata presentata il 27 maggio 2022, e il 5 maggio 2023 lo Stato membro relatore ha informato lo Stato membro correlatore, la Commissione e l'Autorità di aver valutato l'ammissibilità della domanda a norma dell'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740, in particolare la relativa completezza e tempestività, e di aver concluso che era ammissibile. La domanda è stata resa pubblica dall'Autorità, che tra l'8 gennaio e l'8 marzo 2024 ha condotto una consultazione pubblica in merito, in conformità dell'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740. Il 19 febbraio 2026 lo Stato membro relatore ha presentato all'Autorità il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo. L'Autorità prevede di poter ultimare le conclusioni relative all'acechinocil entro la fine di dicembre 2027 e, poiché la Commissione avrà bisogno di tempo per adottare le conseguenti decisioni di gestione del rischio, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a 26 mesi, fino al 15 gennaio 2029.

([27]) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione, del 20 novembre 2020, che stabilisce le disposizioni necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (GU L 392 del 23.11.2020, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1740/oj).

(43) La domanda di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva emamectina è stata presentata il 26 novembre 2021, e il 9 settembre 2022 lo Stato membro relatore ha informato lo Stato membro correlatore, la Commissione e l'Autorità di aver valutato l'ammissibilità della domanda a norma dell'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740, in particolare la relativa completezza e tempestività, e di aver concluso che era ammissibile. La domanda è stata resa pubblica dall'Autorità, che tra il 24 novembre 2023 e il 22 gennaio 2024 ha condotto una consultazione pubblica in merito, in conformità dell'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740. Lo Stato membro relatore non ha completato le valutazioni del rischio a norma dell'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 e prevede di poter presentare alla Commissione e all'Autorità il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo nel dicembre 2026. Poiché è necessario un periodo di tempo supplementare per completare le restanti fasi della procedura di rinnovo, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a 30 mesi, fino al 15 maggio 2029.

(44) La domanda di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva olio di arancio è stata presentata il 22 luglio 2021, e l'8 luglio 2022 lo Stato membro relatore ha informato lo Stato membro correlatore, la Commissione e l'Autorità di aver valutato l'ammissibilità della domanda a norma dell'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740, in particolare la relativa completezza e tempestività, e di aver concluso che era ammissibile. La domanda è stata resa pubblica dall'Autorità, che tra il 18 aprile e il 17 giugno 2024 ha condotto una consultazione pubblica in merito, in conformità dell'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740. Lo Stato membro relatore non ha completato le valutazioni del rischio a norma dell'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 e prevede di poter presentare alla Commissione e all'Autorità il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo nel giugno 2027. Poiché è necessario un periodo di tempo supplementare per completare le restanti fasi della procedura di rinnovo, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a 35 mesi, fino al 30 novembre 2029.

(45) Due domande di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva quinmerac sono state inizialmente presentate, a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, il 23 e il 25 aprile 2018, e il 7 maggio 2018 lo Stato membro relatore ha informato lo Stato membro correlatore, la Commissione e l'Autorità di aver valutato l'ammissibilità delle domande a norma dell'articolo 3 di tale regolamento, in particolare la relativa completezza e tempestività, e di aver concluso che erano ammissibili. Il 27 marzo 2021 il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 è diventato applicabile al quinmerac. Una nuova domanda di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva è stata presentata, a norma di tale regolamento, il 27 luglio 2021, e il 5 ottobre 2023 lo Stato membro relatore ha informato lo Stato membro correlatore, la Commissione e l'Autorità di aver valutato l'ammissibilità della domanda a norma dell'articolo 8 di tale regolamento, in particolare la relativa completezza e tempestività, e di aver concluso che era ammissibile. La domanda è stata resa pubblica dall'Autorità, che tra il 19 febbraio e il 19 aprile 2024 ha condotto una consultazione pubblica in merito, in conformità dell'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740. Lo Stato membro relatore non ha completato le valutazioni del rischio a norma dell'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 e prevede di poter presentare alla Commissione e all'Autorità il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo nel dicembre 2026. Poiché è necessario un periodo di tempo supplementare per completare le restanti fasi della procedura di rinnovo, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a 29 mesi, fino al 31 maggio 2029.

(46) La domanda di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva sodio argento tiosolfato è stata presentata il 30 luglio 2021, e il 29 aprile 2025 lo Stato membro relatore ha informato lo Stato membro correlatore, la Commissione e l'Autorità di aver valutato l'ammissibilità della domanda a norma dell'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740, in particolare la relativa completezza e tempestività, e di aver concluso che era ammissibile. La domanda è stata resa pubblica dall'Autorità, che tra il 9 settembre e l'8 novembre 2025 ha condotto una consultazione pubblica in merito, in conformità dell'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740. Lo Stato membro relatore non ha completato le valutazioni del rischio a norma dell'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 e prevede di poter presentare alla Commissione e all'Autorità il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo nel giugno 2027. Poiché è necessario un periodo di tempo supplementare per completare le restanti fasi della procedura di rinnovo, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a 35 mesi, fino al 30 novembre 2029.

(47) La domanda di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva tembotrione è stata presentata il 26 luglio 2021, e il 22 aprile 2026 lo Stato membro relatore ha informato lo Stato membro correlatore, la Commissione e l'Autorità di aver valutato l'ammissibilità della domanda a norma dell'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740, in particolare la relativa completezza e tempestività, e di aver concluso che era ammissibile. Lo Stato membro

relatore non ha completato le valutazioni del rischio a norma dell'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 e prevede di poter presentare alla Commissione e all'Autorità il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo nell'ottobre 2026. Poiché è necessario un periodo di tempo supplementare per completare le restanti fasi della procedura di rinnovo, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a 29 mesi, fino al 31 maggio 2029.

(48) La domanda di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva fosfuro di zinco è stata inizialmente presentata, a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, il 25 aprile 2018, e il 18 maggio 2018 lo Stato membro relatore ha informato lo Stato membro correlatore, la Commissione e l'Autorità di aver valutato l'ammissibilità della domanda a norma dell'articolo 3 di tale regolamento, in particolare la relativa completezza e tempestività, e di aver concluso che era ammissibile. Il 27 marzo 2021 il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 è diventato applicabile al fosfuro di zinco. Una nuova domanda di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva è stata presentata, a norma di tale regolamento, il 28 luglio 2021, e lo Stato membro relatore non ne ha ancora valutato l'ammissibilità a norma dell'articolo 8 di tale regolamento. Lo Stato membro relatore non ha completato le valutazioni del rischio a norma dell'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 e prevede di poter presentare alla Commissione e all'Autorità il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo nel dicembre 2027. Poiché è necessario un periodo di tempo supplementare per completare le restanti fasi della procedura di rinnovo, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a 41 mesi, fino al 31 maggio 2030.

(49) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(50) Al fine di garantire che le approvazioni delle sostanze attive interessate siano prorogate prima della scadenza, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(51) Nel caso in cui adotti un regolamento che stabilisca che l'approvazione di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento non è rinnovata, la Commissione dovrebbe fissare la data di scadenza per l'approvazione della sostanza attiva in questione alla data di entrata in vigore di tale regolamento oppure alla stessa data prevista prima dell'adozione del presente regolamento, se posteriore. Nel caso in cui adotti un regolamento che stabilisca il rinnovo dell'approvazione di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento, la Commissione dovrebbe fissare la data di applicazione più prossima possibile, opportunamente in base alle circostanze.

(52) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

1. La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificata:

   1) alla riga 169 (Amidosulfuron), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 agosto 2027»;

   2) alla riga 182 (Fenoxaprop-P), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 agosto 2027»;

   3) alla riga 204 (Trichoderma atroviride (precedentemente *T. harzianum*) ceppo T-11), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2028»;

   4) alla riga 206 (*Trichoderma harzianum* Rifai ceppi T-22 e ITEM 908), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2028»;

   5) alla riga 207 (trichoderma asperellum (precedentemente *t. harzianum*) ceppi ICC012, T25 e TV1), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2028»;

   6) alla riga 208 (*Trichoderma gamsii* (precedentemente *t. viride*) ceppo ICC080), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2028»;

   7) alla riga 218 (Acido acetico), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «15 novembre 2028»;

   8) alla riga 223 (Carburo di calcio), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2028»;

   9) alla riga 227 (Etilene), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 maggio 2029»;

   10) alla riga 230 (Acidi grassi da C7 a C20), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2028»;

   11) alla riga 235 (*Solfato di ferro*), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 maggio 2030»;

   12) alla riga 260 (Fosfuro di alluminio), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2029»;

   13) alla riga 262 (Fosfuro di magnesio), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2029»;

   14) alla riga 265 (Estere metilico dell'acido 2,5-Diclorobenzoico), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «15 maggio 2028»;

   15) alla riga 266 (Metamitron), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 luglio 2029»;

   16) alla riga 267 (Sulcotrione), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «15 agosto 2028»;

   17) alla riga 305 (Flonicamid (IKI-220)], sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «15 ottobre 2029»;

   18) alla riga 311 (Quinmerac), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 maggio 2029»;

   19) alla riga 314 (Fosfuro di zinco), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 maggio 2030»;

   20) alla riga 320 (Buprofezin), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «15 marzo 2027»;

2. la parte B dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificata:

   1) alla riga 35 (Halosulfuron metile), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «15 agosto 2027»;

   2) alla riga 49 (Emamectina), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «15 maggio 2029»;

   3) alla riga 56 (Olio di arancio), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 novembre 2029»;

4) alla riga 59 (Tembotrione), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 maggio 2029»;

5) alla riga 63 (Sodio argento tiosolfato), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 novembre 2029»;

6) alla riga 72 (Acechinocil), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «15 gennaio 2029».